

Sentenza N.
N. 68773/2002

Sent. 7087/05
Rep. 5808/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4° CIVILE

Il Giudice Unico, dott Walter Saresella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa con atto di citazione notificato in data 27.11.2002 e 4.3.2003 a
ministero dell'Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico
Notifiche della Corte di Appello di Milano

DA

[REDACTED] ([REDACTED]), elettivamente domiciliata in
[REDACTED], presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED], che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di
citazione

ATTORE

CONTRO

[REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] nella loro qualità di legittimi
eredi dei genitori [REDACTED] e [REDACTED], contumaci

E CONTRO

[REDACTED] via [REDACTED]
([REDACTED]), elettivamente domiciliato in [REDACTED], via [REDACTED]
presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta e
difende per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

INTERVENUTO

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

Conclusioni per l'attore: vedi foglio allegato

Conclusioni per il terzo intervenuto: vedi foglio allegato

u

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE 4^ CIVILE

Nella causa RGN. 68773/02 promossa da:

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]

- attrice -

CONTRO

[REDACTED]

- convenuti contumaci -

CON L'INTERVENTO DEL

CONDOMINIO DI VIA [REDACTED]

[REDACTED] con l'Avv. [REDACTED]

Nell'interesse della [REDACTED] vengono assunte e precisate le seguenti

u

CONCLUSIONI DEFINITIVE

Piaccia all'Ill.mo Signor G.U. del Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, con Sentenza esecutiva ex lege

GIUDICARE

Nel merito:

Previe le prove e le declaratorie del caso, accertare l'intervenuta accettazione tacita della eredità, dapprima della Sig.ra [REDACTED] (deceduta in data 28/1/1996) da parte del marito Signor [REDACTED]

██████████ (al tempo ancora in vita) nonché da parte dei figli
██████████ e ██████████ e, successivamente, della
eredità del Signor ██████████ (deceduto in data
2/11/2000) da parte dei figli ██████████ e ██████████
nella loro qualità di eredi legittimi.

In via istruttoria:

Ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti ██████████
e ██████████ sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero che i convenuti ██████████ e ██████████
conviventi con i propri genitori ██████████ in ██████████ e ██████████
- ██████████ nell'appartamento sito in ██████████ Via ██████████
██████████ successivamente al loro decesso, avvenuto
rispettivamente in data 28/1/1996 ed in data 2/11/2000, hanno
omesso di presentare le denunce delle rispettive successioni
accettandone tuttavia le relative eredità, così come liberamente
dichiarato dalla stessa Sig.ra ██████████ all'udienza del
21/5/03; PROF. DR. GIULIO CARLUCCI - STUDIO LEGALE CARLUCCI & ASSOCIATI
- 2) Vero che i convenuti ██████████ e ██████████
residenti in ██████████ Via ██████████ fin dal
18/3/1991, successivamente al decesso dei propri genitori, hanno
ininterrottamente avuto il possesso di tutti i beni ereditari,

u

continuando ad abitare nell'appartamento di proprietà dei genitori
stessi sito in [redacted] alla Via [redacted]
individuato al N.C.E.U. alla Partita [redacted] Foglio [redacted], Mappale
[redacted] Sub. [redacted], Scala [redacted], piano [redacted] Cat. [redacted] vani [redacted]

3) Vero che i convenuti [redacted] e [redacted]
avendo il possesso di tutti i beni ereditari, hanno omesso di
compiere l'inventario di cui all'art. 485 c.c.;

4) Vero che i convenuti [redacted] e [redacted] nella
loro qualità di coeredi dei propri genitori, hanno personalmente
ricevuto in data 17/11/97 la notifica dell'atto di pignoramento
immobiliare richiesto nei loro confronti dalla [redacted]
[redacted] nonché, in data 12/4/01 ed in data 3/5/01, rispettivamente la
notifica del decreto ingiuntivo n. 3846/01 emesso dal Tribunale di
Milano in favore del [redacted] e la
notifica del susseguente atto di precetto del 26/4/01, nulla
eccependo od opponendo al riguardo;

5) Vero che in data 30/9/02, la Sig.ra [redacted], qualificandosi
come proprietaria dell'unità immobiliare sita in Via [redacted]
in [redacted], ha presentato all'Ufficio Tributi della Città di
[redacted] una dichiarazione di subentro relativamente

u

all'applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani afferente i
locali ad uso abitativo di cui anzidetto.

Con ogni pronuncia consequenziale e con il favore delle spese legali
relative al presente giudizio, oltre oneri tariffari, contributivi e fiscali
come per Legge.

u

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. IV° - R.G. 68773/02 - Dott. Saresella

Nel procedimento promosso da:

[redacted] con l'avv. [redacted]
[redacted] - attrice -

contro

[redacted] e [redacted] - convenuti -

e con l'intervento di

[redacted] = [redacted]
[redacted] con l'avv. [redacted] - intervenuto -

CONCLUSIONI PER L'INTERVENUTO

Il sottoscritto procuratore nella sua veste ut
supra assume nella causa in epigrafe indicata le
seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Milano, visti gli
atti ed i documenti di causa,

accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione,
anche tacita, dell'eredità del sig. [redacted]

Paolo da parte della sig.ra [redacted] ed altresì
dei figli [redacted] e [redacted] del-
la successiva eredità sia del padre sig. [redacted]
[redacted] e della stessa madre sig.ra [redacted]
[redacted] nella loro qualità di eredi legittimi.

IN VIA ISTRUTTORIA - si insiste per l'eventuale in-

terrogatorio formale dei signori [REDACTED]

e [REDACTED] sulle circostanze già indicate in istruttoria, peraltro non ammesse dal Giudice, e che qui di seguito si trascrivono:

1°) VERO CHE i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], conviventi con i propri genitori [REDACTED] in [REDACTED] e [REDACTED], nell'appartamento sito in [REDACTED] Via [REDACTED] successivamente al loro decesso, avvenuto rispettivamente in data 28.1.1996 ed in data 2.11.2000, hanno omesso di presentare le denunce delle rispettive successioni, accettandone tuttavia le relative eredità così come liberamente dichiarato dalla stessa sig.ra R. [REDACTED] all'udienza del 21.5.2003;

2°) VERO CHE i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], residenti in [REDACTED], Via [REDACTED] fin dal 18.3.1991, successivamente al decesso dei propri genitori, hanno ininterrottamente avuto il possesso di tutti i beni ereditari, continuando ad abitare nell'appartamento di proprietà dei genitori stessi sito in [REDACTED] [REDACTED], alla [REDACTED] individuato al N.C.E.U. alla partita [REDACTED] foglio [REDACTED] mappale [REDACTED] sub [REDACTED] scala [REDACTED] piano [REDACTED] Cat. [REDACTED] vani

5,5;

3°) VERO CHE i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], avendo il possesso di tutti i beni ereditari, hanno omesso di compiere l'inventario di cui all'art.485 c.c.;

4°) VERO CHE i convenuti [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nella loro qualità di coeredi dei propri genitori, hanno personalmente ricevuto in data 17.11.1997 la notifica dell'atto di pignoramento immobiliare richiesto nei loro confronti dalla [REDACTED], nonché in data 12.4.01 ed in data 3.5.2001, rispettivamente la notifica del decreto ingiuntivo n.3846/01 emesso dal Tribunale di Milano in favore del [REDACTED] [REDACTED], e la notifica del susseguente atto di precetto del 26.4.01, nulla eccependo od opponendo al riguardo;

5°) VERO CHE in data 30.9.2002 la sig.ra [REDACTED] [REDACTED] qualificandosi come proprietaria dell'unità immobiliare sita in [REDACTED] in [REDACTED], ha presentato all'Ufficio Tributi della Città di [REDACTED] una dichiarazione di subentro relativamente all'applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani afferente i locali ad uso abitazione di cui anzidetto.

Si chiede infine occorrendo che il Giudice voglia
disporre la richiesta di informazioni in ordine al-
la circostanza di cui al capitolo n.5. di cui so-
pra, ex art.213 c.p.c. presso l'Amministrazione Co-
munale di [REDACTED]

Con il favore delle spese, competenze ed onorari di
lite.

Milano, 8 marzo 2005.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] conveniva in giudizio [redacted] e [redacted] esponendo quanto segue.

La [redacted] concedeva a titolo di mutuo la somma di L. [redacted] ai Signori [redacted] e [redacted], coniugi residenti in [redacted] alla Via [redacted]

A garanzia della restituzione della somma mutuata, la parte mutuataria costituiva a proprio carico ed in favore della società mutuante, ipoteca convenzionale di 3° grado formale per L. [redacted] sulla propria unità immobiliare sita in [redacted], Via [redacted]

Non avendo la parte mutuataria onorato alla scadenza i ratei con i quali il mutuo doveva essere estinto, la [redacted] previa rituale notifica in data 7/10/97 dell'atto di precetto unitamente al relativo titolo esecutivo, con atto di pignoramento immobiliare notificato il 17/11/97, sottoponeva ad esecuzione l'immobile cauzionale radicando, avanti questo Tribunale la procedura esecutiva immobiliare RG n. 43579 nei confronti dei Signori [redacted] e [redacted] sia in proprio (il primo per la quota del 50%) che nella loro qualità di coeredi di [redacted] moglie e madre, nel frattempo deceduta in data 28/1/1996 (docc. 3 e 4).

Tale procedura esecutiva, avente ad oggetto l'intera unità immobiliare descritta precedentemente, è stata successivamente riunita alla procedura esecutiva RG n. 41116 promossa dal [redacted] ora [redacted] nei soli confronti del [redacted]

Nelle more della procedure espropriativa, in data 2/11/2000, decedeva in [redacted] anche il Signor [redacted] (doc. 5).

A tutt'oggi, osserva l'attrice, non risultano trascritte né le denunce di successione dei Signori **[redacted]** e **[redacted]** né, tantomeno, atti contenenti le dichiarazioni di accettazione espressa della loro eredità, rilasciate dai figli ed eredi legittimi **[redacted]** e **[redacted]** (doc. 6).

Inoltre, dai registri delle successioni, rispettivamente dall'anno 1996 e dall'anno 2000, non risultano accettazioni di eredità beneficiata, né rinunzie di eredità a seguito della morte della Signora **[redacted]** e del marito Signor **[redacted]** (docc. 7 e 8).

Considera l'attrice che a tutt'oggi, ed a far tempo dal 18/3/1991, i Signori **[redacted]** e **[redacted]** risultano residenti in **[redacted]** alla **[redacted]** ove, ininterrottamente, hanno abitato "uti domini" l'unità immobiliare oggetto della procedura espropriativa (docc. 9 e 10).

Nei confronti di questi ultimi, inoltre, in data 6/4/01 è stato notificato e non opposto il decreto ingiuntivo n. 3846/01, emesso dal Tribunale di Milano in data 31/1/01 in favore del **[redacted]** in **[redacted]** per oneri condominiali maturati e non corrisposti, cui ha fatto seguito rituale notifica di n. 2 atti di precetto (docc. 11,12 e 13).

Ancora più recentemente, in data 30/09/2002, la Signora **[redacted]**, qualificandosi come proprietaria dell'unità immobiliare in parola, ha presentato all'Ufficio Tributi della Città di **[redacted]** una dichiarazione di subentro relativamente all'applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani afferente i locali ad uso abitativo di cui anzidetto (doc. 14).

All'udienza del 22/10/2002, fissata nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite RG 41116 + 43579, il G.E., rilevata l'impossibilità di pervenire alla vendita del compendio immobiliare pignorato a motivo della omessa

trascrizione dell'atto contenente l'accettazione espressa dell'eredità, dapprima della Signora [redacted] e, successivamente, del Signor [redacted] ritenute per l'effetto la necessità, disponeva, a cura del creditore più diligente, l'incardinamento del giudizio di accertamento dell'avvenuta accettazione tacita della eredità dei Signori [redacted] e [redacted] [redacted] da parte dei rispettivi eredi legittimi (doc. 15).

L'attrice, quindi, chiedeva di accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, dapprima dalla signora [redacted] da parte del marito [redacted] al tempo in vita, e dei figli [redacted] e [redacted] e, successivamente, dell'eredità di [redacted] [redacted] da parte dei figli [redacted] e [redacted] nella loro qualità di eredi legittimi.

I convenuti non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci.

Si costituiva il condominio di [redacted] via [redacted] ed aderiva alle domande attoree.

All'udienza in data 2.10.2003, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, nessuna delle stesse compariva personalmente e comunque non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed l'intervenuto insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice non ammetteva le stesse come da ordinanza in atti e rinviava all'udienza del 10.3.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato. Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande dell'attrice e dall'intervenuto sono fondate e meritano accoglimento.

Infatti, dispone l'articolo 485 CC che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo sia nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi...Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

A ciò si deve aggiungere che, comunque, l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità abbia compiuto un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art 476 CC).

Orbene, dalla ricostruzione dei fatti sopra effettuata e dalla produzione documentale emerge che sia [redacted] che [redacted] [redacted] che [redacted] alla morte di [redacted] moglie e madre dei predetti, nel frattempo deceduta in data 28/1/1996 (docc. 3 e 4), della quale erano eredi legittimi (doc 6) erano nel possesso dei beni ereditari e questo giustifica l'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 485 CC: infatti, alla morte di [redacted], i figli [redacted] e [redacted] continuando a possedere i beni ereditari, per successione legittima sono diventati eredi puri e semplici del patrimonio del genitore in virtù della menzionata norma.

u

Infatti, a tutt'oggi non risultano trascritte né le denunce di successione dei Signori [redacted] e [redacted] né, tantomeno, atti contenenti le dichiarazioni di accettazione espressa della loro eredità, rilasciate dai figli ed eredi legittimi [redacted] e [redacted] (doc. 6).

Inoltre, dai registri delle successioni, rispettivamente dall'anno 1996 e dall'anno 2000, non risultano accettazioni di eredità beneficiata, né

rinunzie di eredità a seguito della morte della Signora [redacted] e del marito Signor [redacted] (docc. 7 e 8).

A tutt'oggi, ed a far tempo dal 18/3/1991 i Signori [redacted] e [redacted] risultano residenti in [redacted] alla Via [redacted] ove, ininterrottamente, hanno abitato "uti domini" l'unità immobiliare oggetto della procedura espropriativa (docc. 9 e 10).

A conferma risulta che nei confronti di questi ultimi, in data 6/4/01, è stato notificato e non opposto il decreto ingiuntivo n. 3846/01, emesso dal Tribunale di Milano in data 31/1/01 in favore del [redacted] in [redacted] per oneri condominiali maturati e non corrisposti, cui ha fatto seguito rituale notifica di n. 2 atti di precetto (docc. 11,12 e 13).

Tutti questi fatti confortano nel ritenere che [redacted] e [redacted] sono eredi puri e semplici dell'eredità prima di [redacted], poi, di [redacted].

A ciò si deve aggiungere, ad ogni effetto, che risulta dagli atti che, per quanto occorresse ai fini della norma di cui all'articolo 476 CC, in data 30/09/2002, [redacted] qualificandosi come proprietaria dell'unità immobiliare in parola, presentava all'Ufficio Tributi della Città di [redacted] una dichiarazione di subentro relativamente all'applicazione della tassa raccolta rifiuti solidi urbani afferente i locali ad uso abitativo di cui anzidetto (doc. 14), nel quale risultano risiedere sia lei che il fratello.

Ne consegue che le domande attoree, documentalmente provate al punto che non necessita l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti, devono essere accolte.

Attesa la conclusione della causa, per il principio di soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dei convenuti e vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accerta l'intervenuta accettazione, in qualità di eredi legittimi, dell'eredità dapprima di [redacted] da parte del coniuge [redacted] e dei figli [redacted] e [redacted] e, successivamente, dell'eredità di [redacted] da parte dei figli [redacted] e [redacted]

condanna i convenuti a rimborsare le spese di lite, che si liquidano in favore di [redacted] in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, ed in favore del condominio di [redacted] in complessivi euro [redacted] di cui euro [redacted] per onorari, euro [redacted] per diritti ed i rimanenti per spese, oltre accessori come per legge;



con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 31.5.2005

Il Giudice



è conforme all'originale
31.05.2005



Ente: Tribunale di Milano

Data: 31/05/2005

Numero: 7087

Intestazioni: Successioni

Contenuto: successioni; accettazione dell'eredità; accettazione tacita; condizioni; fattispecie